STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

AVVISI BONARI 2025: COME CAMBIANO I TEMPI E LE SANZIONI

Pubblicato il10 Gennaio 2025 di Sabatino Pizzano

Dal 1° gennaio 2025, i contribuenti italiani potranno beneficiare di un termine più lungo per rispondere alle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate derivanti da controlli automatici o formali: si passa dai tradizionali 30 giorni a **60 giorni**. In parallelo, sono state modificate anche le sanzioni legate ai versamenti tardivi o omessi, che scendono dal 30% al 25% per le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. L'obiettivo di queste novità è consentire una gestione più distesa dei procedimenti fiscali, offrendo maggiore tempo per chiarire le eventuali incongruenze e per regolarizzare le posizioni. Di seguito, in modo esaustivo, tutti i dettagli normativi e operativi.

Origine delle modifiche: il D.Lgs. 108/2024

Il cambiamento dei termini per definire gli avvisi bonari prende forma dal **D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108**, con cui sono stati aggiornati gli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/97. In ragione di questa riforma, i 30 giorni concessi in passato per pagare o per fornire risposte alla comunicazione bonaria diventano 60. Il legislatore ha anche ritoccato gli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, nonché l'art. 54-bis del DPR 633/72, per adeguare i termini di risposta alle richieste di chiarimento del contribuente: anch'essi allungati a 60 giorni.

Le novità si applicano alle comunicazioni **elaborate** (e, di conseguenza, trasmesse) **dal 1° gennaio 2025**, con la prospettiva di andare a impattare da subito su molte posizioni fiscali, specialmente nelle prime settimane dell'anno. È bene sottolineare che la data di elaborazione è determinante: se l'avviso è stato predisposto prima del 1° gennaio 2025, resta valido il termine tradizionale di 30 giorni.

Definizione agevolata e impatto sulle sanzioni

Il passaggio dai 30 ai 60 giorni assume grande rilievo per chi desidera definire in modo agevolato la comunicazione. Se ci si trova in presenza di **liquidazione automatica**, pagando entro i nuovi termini, la sanzione viene ridotta a un terzo; se invece la comunicazione deriva da un **controllo formale**, la riduzione ammonta ai due terzi. Per esempio, se un contribuente riceve una comunicazione di liquidazione automatica e decide di pagare l'importo dovuto entro 60 giorni, potrà beneficiare di una riduzione significativa della sanzione. Allo stesso modo, chi riceve una comunicazione di controllo formale e salda la somma o la prima rata nei 60 giorni continuerà a ottenere lo sconto previsto ai due terzi.

Un ulteriore aspetto di novità riguarda la riduzione delle sanzioni per **omesso versamento** introdotta dal D.Lgs. 87/2024. Dal 1° settembre 2024, infatti, l'aliquota di base passa dal 30% al 25%. Di conseguenza, se il tardivo versamento avviene entro 90 giorni, la sanzione si riduce dal 15% al **12,5%**. Ne deriva che, per le violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, la riduzione al terzo o ai due terzi si calcola proprio su questo 25%. Se invece la violazione è stata commessa prima di tale data, la base rimane al 30%.

La tempistica per l'intermediario: i 90 giorni

Qualora il recapito dell'avviso bonario avvenga presso l'intermediario (segnalato tramite l'apposita casella sul frontespizio della dichiarazione), il termine non risulta modificato. Resta confermata la tempistica di **90 giorni** per definire la comunicazione. Il D.Lgs. 108/2024, infatti, ha parzialmente aggiornato il comma 3 dell'art. 2-bis del DL 203/2005, mantenendo tuttavia invariato il termine già in vigore: chi opta per la ricezione tramite intermediario ha più tempo per esaminare e regolarizzare la posizione.

Deroghe e situazioni particolari

Permane il termine di **30 giorni** per saldare le imposte conseguenti alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, poiché

in questi casi le somme vengono determinate dall'Amministrazione finanziaria senza applicare penalità immediate. La procedura funziona in modo diverso: se trascorrono i 30 giorni senza pagamento, l'Ufficio procede con l'irrogazione di sanzioni tramite iscrizione a ruolo.

Continuano a essere valide le periodiche sospensioni degli avvisi bonari e dei loro termini che si verificano in alcuni periodi dell'anno. Per esempio, l'art. 10 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 1/2024 mantiene ferma l'interruzione delle notifiche dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno. Anche la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per il termine di pagamento resta confermata dall'art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016.

Esempio pratico di calcolo delle sanzioni

Per comprendere meglio l'impatto delle novità, immaginiamo un contribuente che, in data 10 gennaio 2025, riceve una comunicazione derivante da **liquidazione automatica** relativa a una violazione fiscale commessa a novembre 2024. Con i nuovi 60 giorni a disposizione, se decide di pagare entro il 10 marzo 2025, otterrà la riduzione di un terzo calcolata sul 25%, poiché la violazione è successiva al 1° settembre 2024. Questo significa che la sanzione si attesterebbe all'8,33% anziché al 10%.

Allo stesso modo, se la comunicazione fosse derivante da **controllo formale**, pagare entro 60 giorni comporterebbe una riduzione ai due terzi, pari al 16,67% e non più al 20%.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA